

**Causa C-821/21**

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

**Data di deposito:**

24 dicembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola (Tribunale di primo grado di Fuengirola, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

3 dicembre 2021

**Attore:**

NM

**Convenute:**

Club La Costa (UK) PLC, filiale in Spagna

CLC Resort Management LTD

Midmark 2 LTD

CLC Resort Development LTD

European Resorts & Hotels, S. L.

---

**Oggetto del procedimento principale**

Competenza internazionale dei giudici spagnoli e legge applicabile alla controversia - Regolamento Bruxelles I e regolamento Roma I- Contratto di multiproprietà - Contratti conclusi da consumatori

## Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione - Articolo 267 TFUE - Interpretazione del regolamento Bruxelles I e del regolamento Roma I - Contratto concluso da consumatori

### Questioni pregiudiziali

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012:

**Prima.** Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, *se sia conforme a tale regolamento interpretare l'espressione «l'altra parte del contratto» utilizzata in tale disposizione nel senso che essa comprende esclusivamente chi ha firmato il contratto, cosicché non può includere persone, fisiche o giuridiche, diverse da quelle che lo hanno effettivamente firmato.*

**Seconda.** Nel caso in cui l'espressione «l'altra parte del contratto» sia interpretata nel senso che comprende solo chi ha effettivamente firmato il contratto, qualora tanto il consumatore quanto «l'altra parte del contratto» siano domiciliate fuori dalla Spagna, *se sia conforme all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, l'interpretazione secondo cui la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole non può essere determinata dal fatto che il gruppo di società a cui appartiene «l'altra parte del contratto» comprende società domiciliate in Spagna che non hanno partecipato alla firma del contratto o che hanno firmato contratti diversi da quello di cui si chiede l'annullamento.*

**Terza.** Qualora «l'altra parte del contratto» di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I dimostri di essere domiciliata nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dello stesso regolamento, *se sia conforme alla disposizione in parola l'interpretazione secondo cui il domicilio così determinato limita la facoltà di scelta offerta dall'articolo 18, paragrafo 1. E, inoltre, se sia conforme a tale disposizione l'interpretazione secondo cui essa non si limita a stabilire una mera «presunzione di fatto», né che detta presunzione sia superata qualora «l'altra parte del contratto» svolge attività al di fuori della giurisdizione [in cui si trova il] suo domicilio, né che sia onere dell'«altra parte del contratto» dimostrare che il suo domicilio stabilito conformemente a suddetta disposizione corrisponde al luogo in cui svolge la sua attività.*

Con riferimento al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008:

**Quarta.** Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, *se sia conforme all'articolo 3 di tale regolamento interpretare come valide ed applicabili le clausole sulla determinazione della*

*legge applicabile che sono inserite nelle «condizioni generali» del contratto firmato dalle parti o che siano incluse in un documento separato al quale il contratto faccia espressamente rinvio e la cui avvenuta consegna al consumatore sia dimostrata.*

**Quinta.** Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, *se sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l'interpretazione secondo cui tale articolo può essere invocato tanto dal consumatore quanto dall'altra parte del contratto.*

**Sesta.** Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, *se sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l'interpretazione secondo cui, laddove siano soddisfatti i requisiti da esso previsti, la legge indicata in tale disposizione si applica in ogni caso in via prioritaria rispetto alla legge indicata all'articolo 6, paragrafo 3, anche se quest'ultima potrebbe essere più favorevole al consumatore nella fattispecie specifica.*

### **Giurisprudenza e disposizioni del diritto dell'Unione invocate**

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»):

Articolo 7 («Competenze speciali»), punto 5).

Articolo 17 («Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori»), paragrafo 1, lettera c).

Articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 19.

Articolo 24 («Competenze esclusive»), paragrafo 1, primo comma.

Articolo 25 («Proroga di competenza»), paragrafo 1.

Articolo 63 («Disposizioni generali»), paragrafi 1 e 2.

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»):

Articolo 3 («Libertà di scelta»), paragrafo 1.

Articolo 4 («Legge applicabile in mancanza di scelta»), paragrafi 1 e 4.

Articolo 6 («Contratti conclusi da consumatori»).

Articolo 10 («Consenso e validità sostanziale»), paragrafo 1.

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2019, C 384, pag. 1) (in prosieguo: l'«Accordo sul recesso del Regno Unito»).

Articoli 66, lettera a), 67, paragrafo 1, lettera a) e 126.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 81.

Sentenza della Corte del 17 dicembre 1970, *Handelsgesellschaft*, causa 11/70.

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 dicembre, che approva il testo consolidato della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti).

Articolo 67. «Norme di diritto internazionale privato».

Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (Legge n. 4/2012, del 6 luglio 2012, sui contratti di multiproprietà).

### **Breve descrizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 Il 6 ottobre 2018 il sig. NM, cittadino britannico e domiciliato nel Regno Unito di Gran Bretagna (UK), ha concluso in Spagna un contratto di multiproprietà disciplinato dalla legge n. 4/2012 del 6 luglio. Erano altresì parti del contratto la moglie del sig. NM, anch'essa cittadina britannica e domiciliata nel Regno Unito nonché la Club La Costa (UK) PLC, tramite la sua filiale in Spagna, una società britannica domiciliata nel Regno Unito che dirige la propria attività verso la Spagna e verso altri paesi, compreso il Regno Unito.
- 2 Il suddetto contratto contiene la seguente clausola (in prosieguo: la «clausola S»):  
*«Il presente contratto dovrà interpretarsi ai sensi del diritto inglese e sarà soggetto alla competenza esclusiva dei giudici inglesi. Le parti di questo Contratto si impegnano in modo irrevocabile a effettuare le notifiche per posta agli indirizzi indicati nel retro o in qualsiasi altro modo consentito dalla normativa di Inghilterra e Galles».*
- 3 Il sig. NM ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo l'annullamento del suddetto contratto e il rimborso delle somme pagate. Il ricorso è stato presentato, oltre che nei confronti della Club La Costa (UK) PLC, l'altra

parte contratto, avverso altre quattro società, tre delle quali sono anch'esse britanniche, mentre la quarta è una società spagnola (la European Resorts & Hotels, S. L.). Dette ultime quattro società convenute non erano parti del contratto oggetto del procedimento principale, ma erano parti in altri contratti in cui non lo era la Club La Costa (UK) PLC.

- 4 Nel procedimento principale è necessario risolvere la questione, si cui si controverte, se i giudici spagnoli siano competenti a conoscere di una domanda come quella oggetto di tale procedimento. Inoltre, occorre stabilire quale sia la legge applicabile, dal momento che, ai sensi del diritto processuale spagnolo, laddove sia applicabile una legge straniera, la parte che la invoca deve dimostrarne l'esistenza e il contenuto. La normativa spagnola prevede altresì il regime di ammissibilità delle prove della legge straniera, conformemente ai principi di pertinenza e utilità.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 5 Il giudice del rinvio ha invitato le parti a pronunciarsi sull'opportunità di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte. Il ricorrente ha manifestato la propria contrarietà a procedere con un rinvio pregiudiziale, mentre le società convenute si sono mostrate favorevoli.

#### **Breve esposizione del fondamento della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 6 È pacifico che le disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione relative alla determinazione della competenza giurisdizionale sono contenute nel regolamento Bruxelles I, nonché nell'Accordo sul recesso del Regno Unito, secondo cui le disposizioni del regolamento Bruxelles I si applicano nel Regno Unito ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione, che è terminato il 31 dicembre 2020 [articoli 67, paragrafo 1, lettera a), e 126 dell'Accordo].
- 7 È altresì pacifico che le disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione relative alla determinazione della legge applicabile sono contenute nel regolamento Roma I nonché nell'Accordo sul recesso del Regno Unito, secondo cui le disposizioni del regolamento Roma I si applicano nel Regno Unito ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione, che è terminato il 31 dicembre 2020 [articoli 66, lettera a), e 126 dell'Accordo].
- 8 Orbene, le interpretazioni delle suddette disposizioni operate sino ad oggi dai giudici spagnoli, in particolare dall'Audiencia Provincial de Málaga (Corte provinciale di Malaga, Spagna), sono state divergenti e mutevoli, cosicché, in controversie aventi il medesimo oggetto e in cui doveva essere stabilita la competenza internazionale dell'organo giurisdizionale a conoscere delle domande vertenti sulla nullità del contratto e delle conseguenti domande di rimborso degli importi pagati, i giudici spagnoli sono stati ritenuti talvolta competenti e talvolta incompetenti.

***Interpretazione del Bruxelles I***

- 9 Occorre innanzitutto rilevare che la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto che il contratto oggetto del procedimento principale non rientra nella materia di diritti reali immobiliari né è un contratto di locazione, cosicché non è applicabile il foro speciale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, ai sensi del quale in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato.
- 10 D'altra parte, è altresì confermato che il contratto in discussione rientra nella categoria dei *contratti conclusi da consumatori* di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I, ai quali si applica la disposizione relativa alla determinazione del foro prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, la quale prevede che *«l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore»*. Rispetto a tale foro potrebbe prevalere solo il foro scelto in forza di una convenzione esplicita, purché, conformemente all'articolo 19 del regolamento Bruxelles I, tale convenzione sia *posteriore al sorgere della controversia*.
- 11 Giunti a questo punto, la controversia interpretativa muove dalla questione relativa all'identificazione del domicilio *dell'altra parte del contratto* di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I.
- 12 L'articolo 62 del regolamento Bruxelles I disciplina tale aspetto al paragrafo 1, il quale prevede che al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale, e al paragrafo 2, ai sensi del quale *qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato*. Tuttavia, se *l'altra parte del contratto* è una persona giuridica, l'articolo 63 dello stesso regolamento individua come luogo del suo domicilio: a) *la sua sede statutaria*; b) *la sua amministrazione centrale*; oppure c) *il suo centro d'attività principale*. In particolare, per quanto riguarda il Regno Unito, per *«sede statutaria»* si intende il *«registered office»* o, se non esiste alcun *«registered office»*, il *«place of incorporation»* (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la *«formation»* (costituzione) (articolo 63, paragrafo 2).
- 13 Ciò premesso, la giurisprudenza spagnola ha dichiarato che la facoltà di scelta che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I concede al consumatore non gli consente di stabilire un foro territoriale personalizzato senza tenere conto del domicilio della persona giuridica quale definito dalla normativa. Invero, si

tratta sempre del domicilio dell'*altra parte del contratto* e non di quello di soggetti terzi al contratto e tale domicilio viene definito dal suddetto articolo 63 del regolamento Bruxelles I, con le sue specificità per quanto riguarda il Regno Unito. Sulla base di siffatta interpretazione, quando il consumatore non è domiciliato in Spagna, non si ammette la competenza internazionale dei giudici spagnoli, in primo luogo, nei casi in cui le uniche persone giuridiche convenute sono domiciliate nel Regno Unito; in secondo luogo, nei casi in cui, unitamente alle persone giuridiche che hanno concluso il contratto - *l'altra parte del contratto* - e che sono domiciliate nel Regno Unito, sono convenute entità domiciliate in Spagna che, pur appartenendo allo stesso gruppo di società, non sono parti del contratto e, in terzo luogo, nei casi in cui, unitamente alle persone giuridiche che hanno concluso il contratto e che sono domiciliate nel Regno Unito, sono convenute entità domiciliate in Spagna che hanno concluso altri contratti accessori diversi dal contratto oggetto della domanda di annullamento.

- 14 Un'interpretazione del tutto diversa prescinde dall'elemento dell'*altra parte del contratto* e del suo domicilio come definito dall'articolo 63 del regolamento Bruxelles I. Tale giurisprudenza ritiene che la suddetta norma stabilisca una presunzione di fatto, cosicché *l'altra parte del contratto* deve dimostrare che la sua sede legale corrisponde al suo centro d'attività, poiché, in caso contrario, e laddove consti che il gruppo di società a cui appartiene tale altra parte del contratto svolge attività in Spagna, la competenza internazionale dei giudici spagnoli risulta fondata in forza di siffatta interpretazione dei suddetti articoli 18, paragrafo 1, e 63 del regolamento Bruxelles I.
- 15 Il giudice nazionale ritiene che tale interpretazione non sia coerente con lo spirito e la finalità del regolamento Bruxelles I, in quanto va al di là del consentire al consumatore di scegliere un proprio foro in luogo del domicilio del convenuto, giungendo fino a consentirgli di determinare il domicilio del convenuto al di fuori della nozione di diritto, configurando una sorta di forum shopping.

#### ***Interpretazione del regolamento Roma I***

- 16 Qualora dalla risposta della Corte alla questione pregiudiziale derivasse che la suddetta competenza a conoscere del presente procedimento spetta ai giudici spagnoli, si dovrebbe ancora determinare la normativa in forza della quale esaminare la validità o la nullità del contratto.
- 17 Come precedentemente menzionato, la giurisprudenza ammette che la legge applicabile al contratto in discussione nel procedimento principale sia determinata ai sensi del regolamento Roma I, in considerazione della data del contratto, nonché delle succitate disposizioni pertinenti dell'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Tuttavia, in giurisprudenza sussistono interpretazioni divergenti di tale regolamento.
- 18 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I, *il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti*. In subordine, si applicano i diversi

criteri previsti all'articolo 4, completati dall'ultima clausola del paragrafo 4 dello stesso articolo, che richiama *la legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto*. Unitamente a siffatte disposizioni generali il regolamento contiene disposizioni speciali, in particolare, per i contratti conclusi da consumatori, all'articolo 6, intitolato «Contratti conclusi da consumatori». Suddetta categoria di contratti è sottoposta alla seguente disciplina: le parti possono scegliere la legge applicabile, purché la scelta in parola non comporti la perdita della protezione assicurata dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare in forza della norma applicabile in subordine ai contratti conclusi da consumatori (articolo 6, paragrafo 2). In subordine, ossia, in mancanza di scelta o qualora il foro scelto nel contratto non possa essere preso in considerazione, ai contratti conclusi da consumatori si applicherà la legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, purché l'altra parte del contratto (il professionista) soddisfi uno dei seguenti requisiti: a) svolga le sue attività nel paese in cui il consumatore ha la residenza; o b) diriga le attività di cui si tratti verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo (articolo 6, paragrafo 1). Solo laddove i requisiti di cui sopra non siano soddisfatti, in ulteriore subordine, si applicheranno i criteri generali di cui agli articoli 3 e 4 (articolo 6, paragrafo 3).

- 19 È pacifico che il suddetto articolo 6 è applicabile al contratto in discussione nel presente procedimento, circostanza che pare condurre alla conclusione che alla presente fattispecie si applica la legge del Regno Unito.
- 20 Tuttavia, secondo una diversa interpretazione giurisprudenziale relativa a controversie aventi ad oggetto contratti identici a quello di cui trattasi nel presente procedimento, il diritto inglese non è applicabile. Secondo siffatta interpretazione, infatti, la clausola sulla determinazione della legge inglese non sarebbe valida giacché non si tratta di una libera scelta delle parti, ma di una scelta imposta dall'altra parte del contratto come condizione generale del contratto. Inoltre, secondo la medesima interpretazione, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I non può essere invocato dall'altra parte del contratto, ma solo dal consumatore, cosicché qualora il consumatore non si avvalga di tale protezione, si applica necessariamente l'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento, che rinvia agli articoli 3 e 4 dello stesso.
- 21 Orbene, va precisato, in opposizione all'interpretazione di cui sopra, in primo luogo, che né il regolamento Roma I né la giurisprudenza della Corte in materia di protezione dei consumatori ostano all'inserimento di clausole che stabiliscono espressamente un foro nelle condizioni generali di contratto laddove tali condizioni siano inserite nel contratto sottoscritto dalle parti o siano richiamate indirettamente, però in modo chiaro. In secondo luogo, non si può sostenere che la disposizione di cui al suddetto articolo 6, paragrafo 1, possa essere invocata solo dal consumatore. Il regolamento Roma I non prevede alcuna restrizione di questo tipo. Sembra piuttosto trattarsi di un'idea a priori e astratta secondo cui la normativa spagnola, essendo più favorevole, deve prevalere rispetto alla normativa inglese. Siffatta interpretazione si fonda inoltre su una disposizione della Ley española de protección de los consumidores y usuarios (Legge spagnola

sulla protezione dei consumatori e degli utenti), l'articolo 67, in materia di diritto internazionale privato, che disciplina l'applicazione del diritto straniero ai consumatori.

- 22 A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che le nozioni di diritto contenute nella normativa europea sono nozioni di diritto proprie e autonome del diritto dell'Unione che devono essere interpretate alla luce dei principi del medesimo diritto dell'Unione, però mai alla luce di principi, nozioni o norme di diritto nazionali (sentenza del 17 dicembre 1970, *Handelsgesellschaft*, causa 11/70).
- 23 Il conflitto interpretativo descritto giustifica la necessità di chiarire il significato delle disposizioni applicabili tanto del regolamento Bruxelles I quanto del regolamento Roma I, nei termini indicati nelle questioni pregiudiziali.

DOCUMENTO DI LAVORO